CORTE DEI CONTI
0009208-03/04/2018-SCCLA-PCGEPRE-

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la Legge 23 agosto, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale all'on. dott. Luca Lotti è stato conferito l'incarico in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 373, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che istituisce presso il Coni il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 1, comma 373, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, consente l'inscrizione al suddetto registro ai cittadini europei, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi negli ultimi cinque anni, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente e che abbiano superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità;

PRESO ATTO che lo stesso articolo 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015, rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Coni, il compito di definire le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi;

SENTITO il Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

DECRETA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

(Art. 1)
Il Registro nazionale degli agenti sportivi

È istituito presso il Coni il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chiunque, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

(Art. 2)
Requisiti soggettivi

Possono iscriversi al Registro nazionale degli agenti sportivi i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente e che abbiano validamente superato l'esame di abilitazione di cui agli articoli seguenti.

(Art. 3)
Esame di abilitazione

L'esame di abilitazione si articola in una «prova generale» che si svolge presso il Coni e in una «prova speciale» che si svolge presso le federazioni sportive nazionali professionistiche.

(Art. 4)
La prova generale

Il Coni organizza ogni anno almeno due sessioni di prova generale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e settembre.

Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica, scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo. Il programma d'esame è individuato dal Coni e ha per oggetto, almeno, il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, la disciplina del professionismo sportivo, lo statuto del Coni, i principi di giustizia sportiva del Coni e il codice di giustizia sportiva del Coni.

La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta nazionale del Coni e assicura la presenza di: i) un rappresentante del Coni, che la presiede; ii) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche; iii) un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati

(Art. 5)
La prova speciale

Le federazioni sportive professionistiche organizzano ogni anno almeno due sessioni di prova speciale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di maggio e novembre.

Alla prova speciale è ammesso chi abbia validamente superato la prova generale di cui all'articolo 4 e sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna federazione sportiva nell'esercizio della propria autonomia, anche quale articolazione della federazione internazionale di riferimento.

Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica, scritta e/o orale, della conoscenza della normativa federale in materia di tesseramenti. Il programma d'esame è individuato da ciascuna federazione e ha per oggetto, almeno, lo statuto federale, il codice di giustizia sportiva federale e il regolamento in materia di tesseramenti federale.

La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni.

(Art. 6)
L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi

Il soggetto che ha validamente superato entrambe le prove previste dal presente decreto può chiedere alla federazione sportiva presso la quale ha svolto la prova speciale di essere iscritto al registro federale degli agenti sportivi. La federazione vi provvede entro trenta giorni, rilasciando all'agente apposito certificato di avvenuta iscrizione.

Ricevuto il certificato di cui al comma precedente, l'interessato chiede al Coni di essere iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, apponendo alla richiesta una marca da bollo d'importo pari a 250,00 euro.

L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi abilita l'agente a operare nell'ambito dell'una o più federazioni presso il cui registro federale risulta iscritto.

Dietro pagamento del corrispettivo dei costi di emissione, il Coni rilascia a tutti i soggetti iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi un tesserino identificativo con l'indicazione dell'una o più discipline federali nel cui ambito l'agente è abilitato a operare, prevedendone l'obbligo di restituzione in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

(Art. 7)
Nullità del contratto e del tesseramento

Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro nazionale degli agenti sportivi è causa di nullità dei contratti di cui all'articolo 1, punti i) e ii), nonché dei tesseramenti di cui all'articolo 1, punto iii).

(Art. 8)
Obbligo di aggiornamento

Gli agenti sportivi hanno l'obbligo di frequentare, per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale, i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle federazioni presso le quali operano.

(Art. 9)
Rinnovo annuale dell'iscrizione

Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento degli esami di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, entro trenta giorni dalla conclusione di ogni stagione sportiva gli agenti presentano a ciascuna federazione nell'ambito della quale intendono continuare a operare per la stagione sportiva successiva un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al registro degli agenti. La federazione vi provvede entro venti giorni, rilasciando all'agente apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione.

Ricevuto il certificato di cui al comma precedente, l'interessato chiede al Coni il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale, apponendo alla richiesta una marca da bollo d'importo pari a 250,00 euro. In caso di rinnovo nell'ambito di più federazioni sportive, la marca da bollo non è dovuta per le richieste successive.

(Art. 10)
Cause di cancellazione dal Registro Nazionale

Sono causa di cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi: i) la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal regolamento del Coni di cui all'articolo successivo; ii) il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2; iii) la violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 8; iv) la cancellazione dal registro federale per effetto del venir meno dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna federazione sportiva nell'esercizio della propria autonomia, anche quale articolazione della federazione internazionale di riferimento.

Costituisce altresì causa di cancellazione la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo di cui all'articolo precedente.

(Art. 11)
Gli agenti stabiliti

I cittadini dell'Unione Europea abilitati in altro Stato membro a mettere in relazione due o più soggetti ai fini indicati dall'articolo 1 del presente decreto possono chiedere alla federazione o alle federazioni sportive professionistiche italiane nell'ambito della cui disciplina sportiva intendono operare di essere iscritti in apposita sezione del registro federale degli agenti sportivi. Alla richiesta di iscrizione è apposta una marca da bollo d'importo pari a 250,00 euro.

Ciascuna federazione, accertato che il richiedente sia abilitato a operare nell'ambito della federazione sportiva del paese di provenienza, lo iscrive alla sezione speciale del registro federale dandone comunicazione al Coni entro trenta giorni per l'iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale.

L'agente stabilito opera senza limitazione utilizzando il titolo riconosciutogli nell'ambito federale del paese di provenienza oppure, se non gli è riconosciuto alcun titolo, utilizzando in ogni documento a sua firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell'ambito della [...]», aggiungendovi l'indicazione della federazione sportiva nazionale presso la quale è abilitato.

Agli agenti sportivi stabiliti si applicano gli articoli 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del registro federale, l'agente stabilito in regola con gli obblighi di aggiornamento che abbia esercitato in Italia l'attività di agente sportivo in modo effettivo e regolare può domandare l'iscrizione al registro federale e a quello del Coni senza essere sottoposto a esame di abilitazione.

L'esercizio effettivo e regolare dell'attività di agente sportivo ai sensi del comma precedente è comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale.

(Art. 12)
Norme transitorie e finali

È fatta salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

I titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 conservano la propria validità sino al 31 dicembre 2018.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 5, per l'anno in corso sono previste una sola prova generale e una sola prova speciale, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di settembre e dicembre 2018.

Roma, 23 MAR. 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LO SPORT
(On. Luca Lotti)

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Succ. n. 761
13 APR 2018
IL MAGISTRATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1118/2018
Roma, 29-3-2018
IL CONSIGLIERE
IL DIRIGENTE
(DOTT.SSA GAUDIANO)